

LA «NUOVA» CRISI D'IMPRESA

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

(DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14)

IL PROCEDIMENTO UNITARIO DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA.



INTRODUZIONE

Dal 15 agosto 2020, presumibilmente, entrerà in vigore il Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza che, dopo oltre settanta anni, ha riformato in modo organico la disciplina fallimentare con l'introduzione delle **procedure di allerta**. Quest'ultime si basano su due pilastri:

- **gli obblighi organizzativi**, secondo i quali le aziende devono dotarsi di **“assetti organizzativi adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi”**;
- **gli strumenti di allerta**, che devono far emergere **precocemente** i casi di crisi.

Le norme prevedono anche l'istituzione degli **OCRI** (organismo di composizione della crisi e dell'insolvenza), organismi stragiudiziali costituiti presso le camere di commercio per raccogliere le segnalazioni e gestire le situazioni di crisi.

L'obiettivo della riforma **è di favorire il risanamento di imprese che versano in una situazione di crisi temporanea e di rendere più rapida e meno costosa l'uscita dal mercato di aziende che invece sono in una situazione per cui la crisi è irreversibile.**



PROCEDURE CONCORSUALI: LE NOVITÀ

Nell'ambito delle procedure concorsuali la più importante novità è rappresentata dall'adozione di **un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi e di insolvenza.**

Innovazione che non comporta la rinuncia al principio della domanda, tant'è vero che il modello processuale è unitario, ma l'esito è condizionato dall'oggetto della domanda dei soggetti legittimati ad agire (ad esempio concordato preventivo o liquidazione giudiziaria), né l'introduzione di un sistema propriamente bifasico, in cui si abbia un previo accertamento giudiziale dello stato di crisi e di insolvenza e solo dopo l'avvio della procedura vera e propria.

Il procedimento è unico e l'ingresso nella concorsualità è tendenzialmente anticipato, a tutela crescente e a protezione progressiva.

Gli elementi caratterizzanti **il ricorso** (denominazione unica assunta dall'atto introduttivo, da chiunque provenga) riflettono i tratti connotativi della domanda di accesso alla procedura concorsuale.

CHE COSA SI INTENDE PER PROCEDIMENTO UNITARIO?

Il procedimento unitario di composizione della crisi e dell'insolvenza è quel procedimento che porta alla definizione della crisi attraverso una delle procedure disciplinate dal Codice.

Nel procedimento rientrano tutti gli strumenti attraverso i quali, anche in forma preventiva, si intende fare ricorso per la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Il procedimento è quindi prodromico:

- alla **stipulazione** di un accordo di ristrutturazione;
- alla **formulazione** di una proposta di concordato preventivo;
- all'**apertura** di una procedura di liquidazione giudiziale.

QUALE È LO SCOPO DEL LEGISLATORE?

È quello di **uniformare** le regole procedurali finalizzate all'accertamento giudiziale della crisi o dell'insolvenza ed evitare il sovrapporsi e la duplicazione delle diverse procedure, ferma la necessità di un **coordinamento** tra le norme generali e quelle specifiche per ciascuna tipologia di procedura.

PRINCIPI GENERALI: IL COMI – «CENTRE OF MAIN INTEREST»

Il Giudice italiano è chiamato a farsi carico di amministrare una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza di un imprenditore ogni qualvolta sia situato sul territorio italiano il centro degli interessi principali del debitore, da intendersi come **“il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi”** che sostituisce il tradizionale riferimento alla sede legale dell'impresa.

OVVERO: LA GIURISDIZIONE E ...

Ai sensi dell'**art. 26** l'imprenditore che abbia all'estero il proprio COMI può essere comunque assoggettato ad una procedura italiana, nel caso in cui abbia **una dipendenza sul territorio nazionale.**

Il **trasferimento** all'estero del COMI non fa venire meno la giurisdizione italiana se questo si è determinato **meno di un anno prima dell'apertura della procedura.**

Del pari, ai fini della determinazione della competenza territoriale, è irrilevante il trasferimento del COMI, **ove sia avvenuto sempre nell'anno anteriore all'apertura della procedura.**



... LA COMPETENZA

L'**art. 27** del Codice elenca le presunzioni sulla base delle quali si può ritenere sussistente il centro degli interessi del debitore:

- per gli **imprenditori persone fisiche** esso coincide con **la sede risultante dal registro delle imprese o, in assenza, con la sede effettiva nella quale viene svolta abitualmente l'attività d'impresa;**
- per le **persone fisiche che non esercitano attività d'impresa** si fa riferimento alla **residenza/domicilio** o, in assenza, **all'ultima dimora abituale**, o, ancora, in ulteriore subordine, **al luogo di nascita** (con la specificazione che, nel caso si tratti di soggetto nato all'estero la competenza sarà del Tribunale di Roma);
- per **le persone giuridiche e gli enti**, anche non imprenditori, si fa riferimento alla **sede legale** o, in difetto, alla **sede effettiva dell'attività abituale** e, in caso di impossibilità, si farà riferimento alla **persona fisica del legale rappresentante**.

INCOMPETENZA, CONFLITTI, COMPETENZA FUNZIONALE

I successivi articoli da 29 a 32 del Codice disciplinano, in modo sostanzialmente analogo a quanto avviene nella legge fallimentare, tutte le questioni relative all'incompetenza, ai conflitti in merito a più domande pendenti presso Tribunali diversi, alla competenza funzionale del Tribunale per tutte le azioni che scaturiscono dalle procedure di liquidazione.

VICENDE ANOMALE: CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ E MORTE DEL DEBITORE

Del pari, gli artt. da 33 a 36 disciplinano, in modo analogo a quanto avviene negli artt. 10 – 12 della legge fallimentare, le c.d. **vicende anomale che riguardano l'attività dell'imprenditore**.

In particolare:

- la cessazione dell'attività non determina automaticamente la non sottoposizione a procedura di liquidazione giudiziale, **ove l'insolvenza si sia manifestata anteriormente alla cessazione dell'attività o nell'anno successivo**;
- in modo analogo viene disciplinata **l'ipotesi dell'imprenditore defunto**, con la precisazione che l'erede potrà chiedere l'accesso alla procedura di liquidazione giudiziale a condizione che **il patrimonio del debitore defunto non si sia già confuso con quello dell'erede stesso**;
- con riguardo agli **imprenditori cancellati dal registro delle imprese** il termine annuale decorrerà dalla cancellazione;
- per **gli imprenditori non iscritti** dalla data in cui i terzi sono venuti a conoscenza della cessazione dell'attività.

LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA

L'**art. 37** stabilisce che la domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza debba essere proposta con **ricorso** predisposto:

- dal debitore;
- dagli organi o autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e vigilanza sull'impresa;
- da parte di uno o più creditori;
- dal Pubblico Ministero.

Il debitore può presentare domanda di accesso a tutte le procedure.

Gli altri soggetti indicati nel punto che precedono possono depositare solo il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.



CONTENUTO DEL RICORSO

La domanda si propone con **ricorso sottoscritto dal difensore**, munito di procura (con la sola eccezione del ricorso per l'ammissione alla procedura giudiziale presentato dal debitore per il quale non è richiesto il patrocinio del difensore), che deve indicare:

- l'ufficio giudiziario;
- l'oggetto;
- le ragioni della domanda e le conclusioni.

Entro il giorno successivo al deposito, la domanda presentata dal debitore è comunicata, a cura della cancelleria, al registro delle imprese ai fini dell'iscrizione e al P.M.

In caso di ricorso presentato da soggetto diverso dal debitore, questo, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, dovrà essere notificato al debitore.

LA NOTIFICA DEL RICORSO E DEL DECRETO

La notifica, a cura della cancelleria verrà effettuata all'indirizzo pec indicato nel registro delle imprese o reperito dall'indice nazionale degli indirizzi pec (INI – PEC).

Nei casi in cui la notifica non sia possibile o abbia esito negativo per causa imputabile al destinatario, la notifica si eseguirà mediante inserimento del ricorso e del decreto nell'area web riservata di cui all'art. 359 che sarà realizzata e disciplinata dal Ministero dello Sviluppo economico con decreto da adottarsi (entro il 1° marzo 2020) di concerto con il Ministero della Giustizia e sentito il Garante dei dati personali.

In ulteriore subordine si procederà con la notifica mediante deposito presso la casa comunale (art. 143 c.p.c.).



RICORSO PRESENTATO DAL DEBITORE

Nel caso in cui il ricorso sia presentato dal debitore, questo dovrà depositare:

- le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti all'intera esistenza dell'impresa, se di durata inferiore;
- i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
- una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- uno stato particolareggiato delle sue attività;
- l'elenco nominativo dei creditori;
- l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause legittime di prelazione;
- l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali su cose in suo possesso;
- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- una relazione analitica sugli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio precedente.

RICORSO PRESENTATO DAL DEBITORE

Nel caso in cui il debitore, con il ricorso, voglia accedere ad un **concordato preventivo o ad un accordo di ristrutturazione dei debiti** ma il piano o l'accordo non siano stati ancora completati, egli dovrà procedere **con il deposito dei soli bilanci e dell'elenco nominativo dei creditori.**

L'ulteriore documentazione verrà depositata nel termine indicato dal Tribunale.

TERMINI

Il Tribunale, con decreto, convoca le parti fissando l'udienza di comparizione **non oltre 45 giorni dal deposito del ricorso.**

Tra la data di notifica del ricorso e l'udienza non potranno decorrere più di 15 giorni, salva abbreviazione dei termini disposta dal Presidente del Tribunale ove ricorrano motivi di urgenza.

Nel termine di 7 giorni prima dell'udienza le parti possono presentare memorie.

LA «NUOVA» CRISI D'IMPRESA

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

(DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14)

LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E GLI ORGANI DELLA PROCEDURA



FALLIMENTO? NO, LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Sul piano definitorio, **il legislatore ha abbandonato la tradizionale espressione «fallimento»** (e quelle da essa derivate) **per quella di liquidazione giudiziale**, in conformità ad una tendenza già manifestatasi nei principali ordinamenti europei, volta ad evitare l'aura di negatività e di discredito, anche personale, che storicamente a quella parola si accompagna.

RIVOLUZIONE COPERNICANA? ...

Come già anticipato il legislatore della Riforma ha eliminato ogni riferimento ai termini contenuti nella legge fallimentare del 1942, “fallimento” e “fallito”, ritenendo che questi fossero ormai intrisi di un’aurea di negatività e li ha sostituiti con i termini “liquidazione giudiziale” e “debitore” considerati più in linea anche con la terminologia utilizzata dagli altri Paesi europei.

Facciamo qualche esempio:

- Inglese – declare bankruptcy;
- Spagnolo – declarar la quiebra / insolvencia (UE);
- Tedesco – Konkurs anmelden / Bankrott;
- Francese – déposer son bilan / faillite (meno utilizzato).

NO, UN'OCCASIONE PERSA.

Il cambiamento, tuttavia, è più di forma che di sostanza, dato che come chiarito dalla relazione illustrativa del Codice la “liquidazione giudiziale”, e cioè la procedura che sostituisce il fallimento, è finalizzata a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti.

La disciplina della liquidazione giudiziale non presenta quindi dei cambiamenti radicali rispetto a quella del fallimento ma soltanto alcuni aggiustamenti che rispondono al principio generale volto a riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi, al fine di favorirne il superamento, in coerenza con i princìpi stabiliti dalla legge delega.



CHI È SOTTOPOSTO ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE?

Ai sensi dell'art. 121 sono sottoposti alla liquidazione giudiziale **gli imprenditori** che:

- non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettera d (impresa minore);
- siano in stato di insolvenza.

IMPRESA MINORE

Per l'art. 2, lett. d) è impresa minore, **l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:**

- 1. un attivo patrimoniale** di ammontare complessivo annuo **non superiore ad euro trecentomila** nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- 2. ricavi**, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo **non superiore ad euro duecentomila** nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- 3. un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;**

I predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348.



STATO DI INSOLVENZA

Lo stato di insolvenza è definito dalla lettera b) del menzionato art. 2 a mente del quale è insolvenza, come già previsto dalla legge fallimentare: **“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”** (v. art. 5 legge fallimentare).

STATO DI CRISI E STATO DI INSOLVENZA

Il legislatore, nel redigere il Codice sembra che abbia chiaramente inteso distinguere le due diverse situazioni economiche finanziarie della **crisi e dell'insolvenza**, enunciando **un'equivoca definizione della crisi**, in ordine alla quale non è mancata qualche critica della dottrina [si veda A. Rossi, *Dalla crisi tipica ex CCI alla resilienza della twilight zone*, da Il Quotidiano Giuridico, 2019].

Avuto riguardo al testo di cui all'art. 2 del Codice va notato che il **concetto di crisi** è espresso come lo stato economico e finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese **«si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate»**.

Il **concetto di insolvenza** viceversa è stato mantenuto nel suo significato originario del 1942.

In realtà, la crisi rappresenta una situazione economica alla quale in passato non si è riuscito a dare un significato certo, sostenendosi attualmente due teorie:

- da parte di alcuni che costituisca **uno stato aziendale che precede l'insolvenza** e più precisamente in **un rischio d'insolvenza**;
- di altri **che crisi ed insolvenza si identifichino**, facendosi notare che persino l'attuale legge prevede che per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.

STATO DI CRISI E STATO DI INSOLVENZA

A parere di chi scrive, pertanto, il *discrimen* sarebbe rappresentato dall'**attualità**, ovvero tra il previsto inadempimento di obbligazioni future e l'inadempimento di obbligazioni in scadenza o oramai scadute (**inadempimento probabile** ed **inadempimento certo**).

Pertanto, se la strada da seguire, nel rispetto alle intenzioni del legislatore è quella della duplicazione concettuale tra crisi ed insolvenza, si potrebbe essere tentati di fare un passo interpretativo ulteriore e sostenere che se la **crisi** consiste nell'inadeguatezza **prospettica** dei flussi di cassa, l'**insolvenza** dovrebbe emergere da un'inadeguatezza **attuale** dei medesimi flussi e quindi si sostanzierebbe in una vera e propria **cessazione dei pagamenti**.

In altri termini, ai fini della dichiarazione di insolvenza, e quindi della apertura della liquidazione giudiziale, il Giudice non dovrebbe effettuare alcuna valutazione prospettica, ma **dovrebbe limitarsi ad accertare solamente se si sono verificate inadempienze o fatti equipollenti** [si veda, tra gli altri, Terranova, *Le procedure consorsuali*, Gappichelli, Torino, 2019].

CONSEGUENZE

Tuttavia, le conseguenze di questo ragionamento sono le seguenti:

1. La «*nuova*» normativa torna indietro di più di un secolo al codice di commercio del 1882, che individuava il presupposto del fallimento nella **cessazione materiale**, e non solo virtuale, **dei pagamenti** (art. 683 cod. comm. «*Il commerciante che cessa di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali è in istato di fallimento*», Vivante, Bolaffio);
2. L'assoggettamento alle procedure concorsuali dovrebbe restare precluso ogni qual volta l'impresa, pur mostrando vistosi deficit di conto economico e di stato patrimoniale, sia dotata di una liquidità residua che le consenta di continuare a pagare per qualche tempo i propri creditori.

Ma lo scopo della riforma non era quello di anticipare l'intervento di tutela degli imprenditori in stato di difficoltà?



IL RECUPERO DELLE IMPRESE IN STATO DI CRISI

Per concludere, risulterebbe privilegiato, qualora l'interpretazione è corretta, **il recupero delle imprese in crisi, prima che si manifesti lo stato di insolvenza.**


Tuttavia, è necessario osservare, come il recupero delle imprese in crisi generi un inevitabile costo economico di cui non è chiaro chi debba subirne l'onere. [si veda G. Lo Cascio, *Il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza: considerazioni a prima lettura*, da Fallimento e le altre procedure concorsuali, n.3/2019, IPSOA, Milano]

Potrebbe essere il debitore, quando rimanga titolare dell'impresa, o il terzo che se ne fa carico previo accordo con l'imprenditore, oppure i creditori sui quali prevalgono le spese di gestione della crisi.

Si potrebbe anche sostenere che il risanamento dell'impresa non avvantaggia e non pregiudica il debitore, né i creditori e che sia destinato a rendere alla collettività una ricchezza.

In ogni caso, per ciò che riguarda l'esigenza delle risorse finanziarie, anche se la crisi è soltanto economica, occorre convincersi della difficoltà di poterla affrontare con gli stessi mezzi anche non strumentali dell'azienda o con un ricorso al capitale di rischio e non di credito e così pure ricorrendo **al credito mediante forme di garanzia che gravino sulla stessa impresa.**

Su questo specifico aspetto il legislatore non si è soffermato e ha inteso seguire ciò che sino ad oggi si è fatto per la creazione della **nuova finanza.**



GLI ORGANI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Gli organi della liquidazione giudiziale **non solo sono i medesimi previsti dalla vecchia legge fallimentare ma, per lo più, sono rimaste inalterate le funzioni che ad essi erano attribuite nella previgente disciplina.**

Di talchè si darà conto sinteticamente solo delle novità che si registrano nel Codice rispetto a tali funzioni.

IL TRIBUNALE

Ai sensi **dell'art. 122** il tribunale che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale è investito dell'intera procedura e:

- a) **provvede alla nomina, alla revoca o sostituzione** per giustificati motivi degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato;
- b) può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore;
- c) decide le controversie relative alla procedura stessa che non siano di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.

IL GIUDICE DELEGATO

Il giudice delegato, nel rispetto della disciplina previgente, mantiene **funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura.**

I relativi poteri, e l'eventuale reclamo avverso i provvedimenti da esso assunti, sono analiticamente descritti dagli **artt. 123 e 124** con una formulazione che ricalca quella dell'art. **25 l.f.**

L'unica "anomalia" che è stata segnalata riguarda la collocazione sistematica **dell'art. 124**, che disciplina appunto il reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato, nella misura in cui, nella visione unitaria del procedimento unitario, essa avrebbe dovuto essere inserita tra le norme di natura processuale.

IL CURATORE: NOMINA

Il curatore è nominato nella sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ed individuato tra coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 358.

Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza:

1. gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
2. gli studi professionali associati o società tra professionisti, **sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a)**, e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
3. coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché' non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

IL CURATORE: NOMINA

Non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore:

- il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura.

IL CURATORE: REVOCA E SOSTITUZIONE

Può essere revocato (art. 134) e sostituito (art. 135) dal tribunale su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o della maggioranza dei crediti ammessi.

Conserva la propria qualifica di pubblico ufficiale (art. 127, già art. 30 l.f.) ed è responsabile del proprio operato in modo qualificato.

IL CURATORE: ATTIVITÀ

Ai sensi **dell'art. 128**: “il curatore ha l'amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite. Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore. **Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale. Il curatore può tuttavia assumere la veste di difensore, se in possesso della necessaria qualifica nei giudizi avanti al giudice tributario quando cio' e' funzionale ad un risparmio per la massa**”.

Quest'ultimo inciso costituisce una **assoluta novità** laddove prevede che, se in possesso della necessaria qualifica, il curatore può assumere la veste di difensore nei giudizi avanti al giudice tributario quando ciò è funzionale ad un risparmio per la massa.

IL CURATORE: RELAZIONI PERIODICHE

Ulteriori novità si registrano **all'art. 130**, rubricato “relazioni e rapporti riepilogativi del curatore” che richiama il contenuto dell'art. 33 l.f. ponendo come disciplina positiva prassi già invalse presso i tribunali. Innanzitutto il curatore deve: **“entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, presentare al giudice delegato un’informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell’insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società”**.

Si tratta di una prima relazione, non necessariamente esaustiva, con la quale il curatore fornisce evidenza dei primi accertamenti effettuati, dando anche conto della collaborazione fornita dal debitore nel dare tutte le informazioni oggetto degli obblighi previsti dall'art. 49, terzo comma.

Solo nel successivo termine di 60 giorni dal deposito di esecutività dello stato passivo il curatore presenterà al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.

Questo documento coincide, sostanzialmente, con quello previsto all'art. 33, primo comma, della vecchia legge fallimentare e, come già accadeva, può avere delle parti segrete.



IL CURATORE: RELAZIONI PERIODICHE

Il curatore, ancora come in passato, dovrà poi procedere con il deposito di relazioni periodiche. Ai sensi del nono comma **dell'art. 130**: *“il curatore, inoltre, **entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi**, presenta al giudice delegato un rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi.*

*Copia del rapporto e dei documenti allegati e' trasmessa al comitato dei creditori. **Nel termine di quindici giorni, il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte.** Nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti secretate, è trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni”.*

IL CURATORE: RECUPERO CREDITI

Interessante è poi il dettato **dell'art. 131**, rubricato “Deposito delle somme riscosse”. Ed infatti, in conformità a quanto avviene presso diversi Tribunali che hanno optato per l'emissione in forma telematica dei mandati di pagamento, è previsto che:

- **le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni sul conto corrente intestato alla procedura di liquidazione aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelta dal curatore;**
- **il mancato deposito nel termine è valutato dal tribunale ai fini dell'eventuale revoca del curatore.**

Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.

Il mandato è sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere con firma digitale ed è trasmesso telematicamente al depositario nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La trasmissione telematica è oggetto di disciplina con apposito decreto del Ministro della Giustizia, che ne stabilisce modalità, condizioni e limiti.

La disposizione acquista efficacia a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, attestante la piena funzionalità dei sistemi di trasmissione telematica.

IL COMITATO DEI CREDITORI

Il comitato, nominato dal giudice delegato nel termine di 30 giorni dall'apertura della liquidazione, mantiene il ruolo di condivisione con il curatore dei poteri di gestione economica e amministrativa della procedura.

In sintesi: (i) vigila sull'operato del curatore, (ii) autorizza gli atti del curatore ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato.

Del pari invariato è rimasto il c.d. **meccanismo di salvaguardia**: il giudice delegato interviene in funzione sostitutiva del comitato nel caso in cui non si riesca a costituire il comitato o questo sia impossibilitato a funzionare o nei casi di inerzia o urgenza.

Come già ampiamente in uso l'art. 140 prevede ora che il comitato possa assolvere alle proprie funzioni tramite consultazioni telematiche.